

Adempimenti

Imu, dichiarazioni tardive
entro il 29 settembre —p.31

Imu, dichiarazioni tardive entro il 29 settembre

Adempimenti

Si al ravvedimento operoso per chi adempie all'obbligo entro 90 giorni di ritardo

Rispetto agli inadempimenti successivi restano dubbi riguardo alla risoluzione

Francesco Giuseppe Carucci

Relativamente alle situazioni rilevanti che si sono verificate nel 2024, c'è tempo fino al 29 settembre per presentare le dichiarazioni Imu non presentate entro il 30 giugno scorso, avvalendosi del ravvedimento operoso.

L'articolo 13 del Dlgs 472/1997, innovato dal decreto Sanzioni (Dl 87/2024), per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 consente di beneficiare - con il comma 2-ter - della riduzione della sanzione solo laddove l'inadempimento dichiarativo venga sanato con un ritardo non superiore a 90 giorni. Questo intervallo temporale cade di domenica (il 28 settembre), con il conseguente spostamento a lunedì 29.

Il comma 2-ter, introdotto dal Dl 87/2024 nell'articolo 13 del Dlgs 472/1997, ha reso inapplicabile la condivisibile posizione assunta dal Dipartimento delle Finanze nel corso di Telefisco 2024 relativa alla previgente norma sul ravvedimento. Nell'occasione, il Dipartimento ministe-

riale aveva chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni tempo e la tardività sanata avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Ciò, naturalmente, fino al momento della notifica dell'accertamento in quanto, a differenza di quanto previsto per le imposte erariali dall'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, nelle discipline dei tributi locali non c'è alcuna previsione secondo cui le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni dalla scadenza debbano considerarsi omesse.

Per le imposte locali, infatti, non c'è distinzione tra la fattispecie dell'omessa dichiarazione e quella della tardiva presentazione. Ciò dovrebbe restare valido anche a legislazione vigente, nella quale l'articolo 1, comma 775, della legge 160/2019 stabilisce la misura della sanzione applicabile per omessa e infedele dichiarazione, ma non per la tardività. La novità del Dl Sanzioni, infatti, ha la sola funzione di disapplicare la riduzione della sanzione se si adempie all'obbligo oltre 90 giorni dalla scadenza. Ma non ha il potere di inibire la validità della dichiarazione presentata con oltre 90 giorni di ritardo, prima che abbia luogo la contestazione da parte dell'ente impositore.

Nell'Imu, l'obbligo dichiarativo ricorre perlopiù con riferimento a riduzioni ed esenzioni i cui presupposti non potrebbero altrimenti essere noti ai Comuni. A legislazione vigente, peraltro, la dichiarazione non è sempre costitutiva dei benefici. È evidente che, se la sanzione della decadenza dal beneficio è stata imposta

dal legislatore solo per alcune agevolazioni (ad esempio per i beni merce o gli alloggi sociali), non possa applicarsi a ogni fattispecie agevolativa. Nelle altre ipotesi, alla dichiarazione non può che riconoscersi, tutt'al più, valore formale.

In virtù di quanto detto, sembra lecita la posizione secondo cui, ove la dichiarazione sia relativa a un'esenzione, non essendovi imposta da versare, la sanzione per il ritardo non possa determinarsi in percentuale, ma deve essere applicata per il minimo di 50 euro, non ravvedibile se il ritardo dell'adempimento eccede il goesimo giorno.

Nessuna indicazione al riguardo arriva dal decreto legislativo attuativo della delega fiscale in materia di tributi locali, approvato in via preliminare il 9 maggio di quest'anno dal Consiglio dei ministri. Infatti, oltre a dover introdurre l'obbligo di invio telematico come previsto per il non profit, il decreto sembra voler attribuire alla dichiarazione efficacia costitutiva di ogni agevolazione/esenzione stabilendo che «la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni». Il tenore usato lascia intravedere un generalizzato obbligo dichiarativo a pena di decadenza da ogni tipo di agevolazione.

Eventuali limiti a questa previsione, tuttavia, potrebbero giungere dal decreto ministeriale che attuerà le modalità di invio telematico della dichiarazione al quale il legislatore demanda l'onere di individuare i casi in cui ricorrerà l'obbligo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RAVVEDIMENTO OPEROSO

C'è tempo fino al 29 settembre, cioè 90 giorni dopo la scadenza, per presentare le dichiarazioni Imu non presentate entro il 30 giugno scorso, avvalendosi del ravvedimento operoso.

